



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO</b> <i>DECISIONI SINDACO</i>	
<b>N. atto</b> DN-03 / 22	<b>del</b> 31/03/2015
<b>Codice identificativo</b> 1128328	

<b>PROPONENTE</b> <i>Finanze - Provveditorato - Aziende</i>
---

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE</b>
----------------	--

<b>Dirigente della Direzione</b>	<i>SASSETTI CLAUDIO</i>
----------------------------------	-------------------------



## COMUNE DI PISA

Il Sindaco

---

**OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 è stata effettuata la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;
- con la Deliberazione del C.C. n. 27 del 14.07.2011, la Deliberazione del C.C. n. 11 del 29.03.2012, la Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012 e la Deliberazione del C.C. n. 82 del 19.12.2013, è stata aggiornata la suddetta ricognizione, approvando la dismissione di partecipazioni per le quali era stato inizialmente stabilito il mantenimento;
- con Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.11.2011 è stata approvata l'adesione al processo di costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa";
- con Deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2012 è stato approvato il progetto di riordino delle società di gestione del trasporto pubblico locale e lo scioglimento di CPT S.p.A.;

RICHIAMATA espressamente la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 ad oggetto "*Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate*";

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 146 del 21.10.2014 ad oggetto "*Art. 1, comma 564, Legge 147/2013 e art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008 – Atto di indirizzo in materia di personale delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa e delle società in house*";

VISTA la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, approvata con Deliberazione del C.C. n. 73 del 23.12.2014, ed, in particolare, l'allegato "S.2", contenente gli obiettivi generali di gestione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA infine la Deliberazione della G.C. n. 193 del 30.12.2014 con la quale sono stati approvati indirizzi specifici finalizzati, in particolare, alla razionalizzazione ed alla dismissione delle partecipazioni indirettamente detenute, la quale fra l'altro recita:

*"Occorre [...] contenere l'articolazione del sistema delle partecipazioni locali a tutto vantaggio della capacità di indirizzarne, monitorarne e controllarne l'attività, evitando che i vincoli imposti dalle norme amministrative possano essere scavalcati o disattesi. Tale processo è funzionale al rafforzamento della governance pubblica.*

*C'è quindi l'esigenza di ridurre il numero delle società "satellite", non limitandosi alla sola dismissione delle società non mantenibili ai sensi della normativa vigente ma realizzando un processo di riordino e semplificazione che consenta all'Ente Locale di detenere direttamente le partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici locali e, al contempo, di mantenere su di esse l'intero ciclo di gestione di tali servizi, anche realizzando un processo di revisione ed eventuale dismissione delle partecipazioni di secondo livello che non risultino conformi a tale modello o non strategiche.*

*Ciò è utile indipendentemente dagli obblighi più o meno stringenti che il Legislatore vorrà introdurre per migliorare il controllo della spesa pubblica e favorire l'efficiente gestione dei servizi."*

RICORDATO che, a partire dall'anno 2010, il Comune di Pisa ha avviato una profonda revisione del sistema delle partecipazioni locali che ha portato alla messa in liquidazione di società, all'alienazione di azioni, alla cessazione di partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, nonché a vari interventi di razionalizzazione delle partecipazioni mantenute;

VISTO l'art. 1, commi 611 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO, in particolare, della previsione del comma 611 del citato articolo, secondo cui:

*"[...] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

PRESO ATTO altresì che, a norma del successivo comma 612:

*"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";*

VISTA la Relazione tecnica redatta dalla Direzione Finanze Provveditorato Aziende, allegato parte integrate e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario, alla luce delle citate disposizioni normative, tenendo conto delle deliberazioni innanzi richiamate, sulla base di una valutazione strategica delle partecipazioni da mantenere in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente come declinate dai programmi, dagli obiettivi politico-amministrativi e dagli atti approvati dal Consiglio Comunale, procedere all'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATA la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale successive distinte proposte di delibera in relazione a quelle azioni, individuate in termini generali nel suddetto Piano operativo, la cui approvazione rientra nelle funzioni fondamentali di indirizzo politico-amministrativo dell'organo consiliare a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che le misure di razionalizzazione contenute nell'allegato Piano operativo sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive degli interventi, degli indirizzi e degli obiettivi finora approvati da questa Amministrazione Comunale, fra cui quelli contenuti negli atti deliberativi sopra menzionati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;

DECIDE

- 1) di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che tale piano è da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli interventi, agli indirizzi ed agli obiettivi finora approvati in tema di società partecipate;
- 2) di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nonché di pubblicare lo stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;
- 3) di riservarsi di sottoporre al Consiglio Comunale successive distinte proposte di delibera in relazione a quelle azioni, individuate nel suddetto Piano operativo, la cui approvazione rientra nelle funzioni fondamentali di indirizzo politico-amministrativo dell'organo consiliare a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di assumere la predisposizione, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO  
*Marco Filippeschi*



COMUNE DI PISA

---

**Piano operativo di razionalizzazione  
delle società e delle partecipazioni societarie  
direttamente o indirettamente possedute**

**(Art. 1, commi 611-614, Legge 190/2014)**

## **Indice**

AEP – Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. ....	3
APES – Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. ....	4
CTT Nord S.r.l. ....	5
FCP – Farmacie Comunali Pisa S.p.A. ....	7
Gea Patrimonio S.r.l. ....	8
Geofor Patrimonio S.p.A. ....	9
Geofor S.p.A. ....	10
Navicelli di Pisa S.p.A. ....	11
Pisamo S.p.A. ....	12
Retiambiente S.p.A. ....	13
SAT – Società Aeroporto Toscano S.p.A. ....	14
S.E.PI. – Società Entrate Pisa S.p.A. ....	15
Toscana Energia S.p.A. ....	16
Società già in fase di liquidazione.....	17

## AEP – Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>66.529,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	66.529,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>19.479,69</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>29,280%</b>
Attività svolta (sintesi)	Controllo impianti termici e di climatizzazione (funzioni/servizi strumentali)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 3 del 12.01.2012

### Cenni

AEP è una società strumentale che, in qualità di “organismo esterno competente”, provvede al controllo degli impianti termici a combustione e degli impianti di climatizzazione estiva e invernale degli edifici situati nel territorio della provincia di Pisa, secondo le previsioni dell’art. 31 della Legge 10/1991, dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e dell’art. 3-ter della L.R. Toscana 39/2005.

Il controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, è esercitato dalla Provincia di Pisa che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale.

### Misure di razionalizzazione della Società

Le funzioni di controllo degli impianti termici e degli impianti di climatizzazione sono obbligatorie per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, relativamente a quelli con popolazione inferiore, per le province. Per lo svolgimento di tali attività AEP S.r.l. è stata da tempo individuata quale organismo dedicato di ambito provinciale. L’esternalizzazione delle menzionate funzioni ad AEP ha reso possibile svolgerle ed ha consentito di assicurarne una gestione uniforme e coordinata nel territorio di riferimento conseguendo, al contempo, economie di scala in ordine ai costi di esercizio. Il carattere strumentale delle attività svolte dalla società fa sì che essa integri la struttura amministrativa comunale rendendo possibile lo svolgimento delle funzioni anzidette. Da ciò il carattere necessario della partecipazione societaria in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Fermo restando quanto sopra, salve le valutazioni che si potranno rendere necessarie in ordine alla definizione del ruolo futuro della Provincia di Pisa all’interno della compagine sociale, poiché il contratto di servizio fra il Comune di Pisa ed AEP è scaduto lo scorso 31 dicembre 2014, il mantenimento della partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006, resta subordinato ad un nuovo affidamento di attività, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale; le nuove attività da affidare potranno essere integrate alla luce delle esigenze dell’Ente nel settore. In mancanza di atti di affidamento occorrerà avviare la dismissione della partecipazione entro l’anno corrente.

Non sono applicabili alla società, per mancanza dei relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 611 dell’art. 1 della Legge 190/2014.

Per quanto riguarda il “contenimento dei costi di funzionamento”, dato che il Comune di Pisa non detiene il controllo della Società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, ci si riserva di proporre agli altri soci i seguenti interventi di razionalizzazione:

- modifica dello Statuto sociale quanto meno nell’ottica di meglio delimitarne l’oggetto, potenziare le funzioni di indirizzo e controllo, introdurre la figura del sindaco unico in luogo del collegio sindacale;
- revisione della compagine sociale attraverso la fuoriuscita dei comuni che non affidano ad AEP funzioni e/o servizi, in modo da assicurare il rispetto dell’art. 13 del D.L. 223/2006.

I risparmi conseguibili sono quelli immediatamente derivanti dalle misure sopra indicate.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non detiene partecipazioni

## APES – Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>870.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	870.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>336.690,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>38,700%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione del patrimonio pubblico abitativo E.R.P. (funzioni/servizi strumentali)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

La società, avente totale capitale pubblico locale, è l'attuale organismo di ambito territoriale ottimale previsto dalla L.R. Toscana 77/1998 per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e svolge tali attività secondo il contratto di servizio del 08.09.2011 (approvato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 30.06.2011). Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza.

### Misure di razionalizzazione della Società

La mera dismissione della partecipazione in APES così come la soppressione di quest'ultima non sono compatibili con il dettato della L.R. Toscana 77/1998 e con l'assetto delle competenze da essa definito in quanto la società è il soggetto gestore dell'edilizia residenziale pubblica a livello di ambito territoriale ottimale provinciale ("LODE Pisano"). Da ciò il carattere indispensabile della partecipazione societaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di edilizia residenziale pubblica.

Non sono applicabili alla società, per mancanza dei relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Sono comunque attuabili interventi di razionalizzazione in ordine al "contenimento dei costi di funzionamento", di cui alla lett. e) del comma 611 della Legge 190/2014, nel solco degli indirizzi già assunti (es.: contenimento della spesa di personale, riduzione degli incarichi esterni, attuazione misure di efficientamento gestionale, etc.), che, tuttavia, necessitano di essere concordati e definiti puntualmente sia in sede di Assemblea dei comuni del "LODE Pisano" sia in sede di Assemblea dei soci.

In relazione a quanto sopra i risparmi conseguibili non sono al momento quantificabili.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non detiene partecipazioni.



## CTT Nord S.r.l.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>41.965.914,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	26.359.414,77
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>3.892.915,50</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>9,276%</b>
Attività svolta (sintesi)	Trasporto pubblico locale su gomma (servizio pubblico locale di rilevanza economica)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 42 del 25.09.2012

### Cenni

CTT Nord S.r.l. è la società a prevalente capitale pubblico locale frutto del recente progetto di razionalizzazione e riordino delle preesistenti aziende di gestione del trasporto pubblico locale su gomma, operanti nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Prato. La società sta partecipando, associata in Mobit S.c.a.r.l., alla gara indetta dalla Regione Toscana per la gestione del T.P.L. nell'ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi della L.R. 65/2010. Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza che non consente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

### Misure di razionalizzazione della Società

Allo stato attuale il mantenimento della partecipazione in CTT Nord S.r.l. è indispensabile in quanto direttamente conseguente e funzionale alle politiche ed alle strategie nel settore del trasporto pubblico locale condivise dai comuni soci ed agli impegni previsti dai patti parasociali intercorrenti fra i soci pubblici. In proposito si richiamano espressamente le motivazioni della Deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2012 (ad oggetto: "Riordino delle aziende di gestione del trasporto pubblico locale mediante conferimento in CTT NORD S.r.l. e scioglimento di CPT S.p.a.").

Non sono applicabili alla società, mancandone i relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b) e c) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera d), si deve tener conto che il su menzionato progetto di riordino, che ha dato vita a CTT Nord nella compagine attuale, ha anticipato la previsione della legge di stabilità 2015 in ordine all'aggregazione dei servizi su scala vasta.

Per quanto riguarda il "contenimento dei costi di funzionamento" occorre considerare che il piano industriale della società prevede già misure di razionalizzazione e di efficientamento finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione nel rispetto delle linee di indirizzo a suo tempo approvate dai consigli comunali e nell'ottica dell'adeguamento agli standard di costo stabiliti a livello regionale.

I risultati economici conseguibili sono quelli previsti dal suddetto piano industriale e, comunque, compatibili con il raggiungimento dell'utile di bilancio che rimane l'obiettivo indispensabile.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

Le partecipazioni attualmente detenute da CTT Nord costituiscono il risultato "provvisorio" delle operazioni societarie poste in essere nell'ambito del piano di riordino che ha dato luogo alla nascita di CTT Nord nell'odierna compagine. Si tratta ora di completare rapidamente l'attuazione di tale piano anche con riferimento alle partecipazioni indirette. Infatti l'art. 4 dello Statuto di CTT Nord prevede che *"la società può partecipare in associazioni temporanee di imprese, in consorzi, consorzi stabili o in società consortili, purché per finalità coerenti con l'oggetto sociale"*. E' pertanto necessario che la Società proceda alla dismissione delle seguenti partecipazioni, valutando le modalità più idonee rispetto all'oggetto sociale ed alla compagine delle rispettive società:

- Autolinee Toscana Nord S.r.l.
- COPIT S.p.A.
- Crociera Turismo S.r.l. in liquidazione
- CTT Immobiliare S.r.l.
- CTT S.r.l.
- Emmepi Immobiliare S.r.l.
- Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l.

- Immobiliare CLAP S.p.A.
- Power Energia Soc. Coop.
- Società Generale Trasporti e Mobilità S.p.A. (SGTM)
- T. Travel S.r.l.

Inoltre, i soci pubblici, che detengono la maggioranza del capitale sociale e sono legati da patti parasociali, dovranno valutare congiuntamente ed assumere decisioni, in attuazione dell'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, in ordine al mantenimento o alla dismissione delle seguenti ulteriori partecipazioni detenute da CTT Nord:

- Consorzio Pisano Trasporti S.c.a.r.l.
- Consorzio Lucchese Bus S.c.p.A.
- Vaibus S.c.a.r.l.
- TI-Forma S.c.a.r.l.

## FCP – Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	120.000,00
- di cui soci pubblici (€)	117.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	117.000,00
Valore percentuale della partecipazione	97,500%
Attività svolta (sintesi)	Servizio farmaceutico (servizio pubblico locale a rilevanza economica)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

La Farmacie Comunali Pisa S.p.A. è la società di capitali a suo tempo costituita tra il Comune di Pisa ed i farmacisti che prestavano servizio come dipendenti comunali presso le farmacie di cui l'Ente aveva la titolarità, a norma dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 (c.d. legge "Mariotti"). La società è titolare dell'affitto del ramo d'azienda delle farmacie comunali.

### Misure di razionalizzazione

La gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a rilevanza economica (così la Deliberazione n. 489 del 26.09.2011 della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia). Il Comune di Pisa assicura il servizio delle farmacie mediante la FCP S.p.A.. Il mantenimento della partecipazione è pertanto oggi indispensabile in ordine alla finalità di conservare la presenza pubblica nell'erogazione del servizio farmaceutico a livello locale.

Non sono applicabili alla società, mancandone i relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b) e c) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera d), ossia l'aggregazione su scala più vasta con altre società ad oggetto analogo, fermo restando che per il settore dei servizi farmaceutici non sono previsti ambiti ottimali di esercizio, la prospettiva potrà essere tenuta eventualmente in considerazione con riferimento ai comuni dell'area pisana.

Per quanto riguarda infine il "contenimento dei costi di funzionamento" occorre evidenziare che misure di razionalizzazione e di valorizzazione della società sono state da tempo previste con il Piano industriale 2012-2020, approvato con Deliberazione del C.C. n. 65 del 21.12.2011, che rimane tutt'oggi punto di riferimento essenziale. Si ricorda che, secondo detta delibera consiliare, l'attuazione del Piano costituisce *"motivo determinate del consenso del Comune di Pisa al mantenimento della propria partecipazione azionaria"*.

Si aggiunge infine che nel corso del 2014 sono state apportate misure di razionalizzazione anche attraverso l'approvazione del nuovo Statuto sociale, prevedendo, tra l'altro, la figura dell'amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione.

Gli obiettivi economici che la società deve perseguire sono quelli connessi all'attuazione del Piano industriale ed agli indirizzi già espressi da parte del Comune di Pisa, ai quali si fa espresso rinvio.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non detiene partecipazioni.

## Gea Patrimonio S.r.l.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>100.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	100.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>62.356,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>62,356%</b>
Attività svolta (sintesi)	Proprietà di impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani (proprietà impianti ex art. 113, c.13, del TUEL)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

Gea Patrimonio S.r.l. è una società a totale capitale pubblico locale che detiene dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La società è nata dalla scissione di GEA Servizi per l'ambiente S.p.A.. Gea Patrimonio possiede la nuda proprietà dell'impianto inceneritore di Ospedaletto il cui usufrutto è invece posseduto da Geofor Patrimonio S.p.A..

### Misure di razionalizzazione della Società

La fusione per incorporazione di Gea Patrimonio S.r.l. in Geofor Patrimonio S.p.A. è già stata approvata dal Consiglio Comunale di Pisa quale misura di razionalizzazione, non trovando finora attuazione.

Con la legge di stabilità 2015 il quadro normativo si è evoluto: oggi le due società sono entrambe da sopprimere sia in quanto prive di dipendenti (criterio di cui alla lettera "b" del comma 611 della Legge 190/2014) sia in quanto aventi oggetto analogo (criterio di cui alla lettera "c" del comma 611 della legge medesima).

Si prevede pertanto di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione di Gea Patrimonio entro l'anno 2015 con l'obiettivo di retrocedere agli enti locali soci la proprietà pubblica delle dotazioni strumentali relative al servizio dei rifiuti urbani. La liquidazione potrà essere preceduta dall'incorporazione di Gea Patrimonio in Geofor Patrimonio, anche al fine di semplificare la successiva procedura di liquidazione e la retrocessione degli immobili ai comuni soci. Lo scioglimento della società dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre 2015 in modo da beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 568-bis, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 616, della Legge 190/2014.

I tempi di completamento della procedura di liquidazione saranno quelli compatibili con la definizione dei rapporti pendenti.

La fase liquidatoria riduce di per sé i costi di funzionamento della società. I risparmi conseguibili a regime sono pari agli attuali costi annui generali di funzionamento.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non ha partecipazioni.

## Geofor Patrimonio S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>2.500.003,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	2.500.003,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>1.301.479,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>52,059%</b>
Attività svolta (sintesi)	Proprietà di impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani (proprietà impianti ex art. 113, c. 13, del TUEL)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

Geofor Patrimonio S.p.A. è una società a totale capitale pubblico locale che detiene dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, fra cui, in particolare, l'usufrutto dell'impianto inceneritore di Ospedaletto.

### Misure di razionalizzazione della Società

La fusione per incorporazione di Gea Patrimonio S.r.l. in Geofor Patrimonio S.p.A. è già stata approvata dal Consiglio Comunale di Pisa quale misura di razionalizzazione, non trovando finora attuazione.

Con la legge di stabilità 2015 il quadro normativo si è evoluto: oggi le due società sono da sopprimere sia in quanto prive di dipendenti (criterio di cui alla lettera "b" del comma 611 della Legge 190/2014) sia in quanto aventi oggetto analogo (criterio di cui alla lettera "c" del comma 611 della legge medesima).

Si prevede pertanto di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione di Geofor Patrimonio entro l'anno 2015 con l'obiettivo di retrocedere agli enti locali soci la proprietà pubblica delle dotazioni strumentali relative al servizio dei rifiuti urbani. La liquidazione potrà essere preceduta dall'incorporazione di Gea Patrimonio in Geofor Patrimonio, anche al fine di semplificare la successiva procedura di liquidazione e retrocessione degli immobili ai comuni soci.

Lo scioglimento della società dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre 2015 in modo da beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 568-bis, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 616, della Legge 190/2014.

I tempi di completamento della procedura di liquidazione saranno quelli compatibili con la definizione dei rapporti pendenti.

La fase liquidatoria riduce di per sé i costi di funzionamento della società. I risparmi conseguibili a regime sono pari agli attuali costi annui generali di funzionamento.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non ha partecipazioni.

## Geofor S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>2.704.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	1.622.400,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>838.815,64</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>31,021%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione del servizio dei rifiuti urbani (servizio pubblico locale a rilevanza economica)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

Geofor S.p.A. è una società mista, a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati sono stati scelti senza procedura ad evidenza pubblica, che sta gestendo, in regime transitorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino della provincia di Pisa.

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza che non consente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

### Misure di razionalizzazione

Con Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.11.2011 il Comune di Pisa ha aderito al processo di costituzione di una società (oggi Retiambiente S.p.A.) per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" riservandosi, anche in relazione ai tempi della procedura di gara a doppio oggetto indetta dall'Autorità di ambito, di procedere alla collaterale dismissione della partecipazione detenuta in Geofor S.p.A., da coordinare con i relativi soci.

La Legge 190/2014 ha rafforzato il carattere necessario della soppressione di Geofor S.p.A.. Tra l'altro Geofor ha oggetto analogo a quello di Retiambiente S.p.A.; quest'ultima rappresenta lo strumento individuato dai comuni per addivenire alla gestione unitaria del servizio integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale.

Le modalità più opportune per addivenire alla soppressione di Geofor S.p.A. sono da definire nella prospettiva dell'affidamento del servizio a Retiambiente; pertanto richiedono di essere concertate a livello sovra comunale.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La società partecipa in Revet S.p.A. con una quota del valore nominale di € 349.476,00 (il 12,07% del capitale sociale); si tratta di una società che si occupa del riciclo di materiali. Geofor ha inoltre partecipazioni in ulteriori cinque società. Si tratta di partecipazioni che, coerentemente con il processo di soppressione di Geofor, dovranno essere dismesse con modalità da concertare con gli altri soci.

Le partecipazioni in questione sono le seguenti:

- Banca di Pisa e Fornacette
- Eco S.r.l.
- Pisa Energia S.c.a.r.l.
- Revet S.p.A.
- Ti Forma S.c.a.r.l.

## Navicelli di Pisa S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>471.011,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	471.011,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>157.003,84</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>33,333%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione e manutenzione del canale navigabile dei Navicelli (funzioni/servizi strumentali)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

Società strumentale, partecipata pariteticamente da C.C.I.A.A. di Pisa, Comune di Pisa e Provincia di Pisa, è dedicata alla gestione del porto interno di Pisa e del canale navigabile dei Navicelli. Le attività svolte dalla società per il Comune di Pisa sono disciplinate dal contratto di servizio del 30 marzo 2011 (scadente il 30 marzo 2016).

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza.

### Misure di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile al perseguimento degli obiettivi di gestione e di sviluppo che interessano a vario titolo il canale navigabile e l'area portuale dei Navicelli, anche tenendo conto della rilevanza economica per la città delle attività produttive insediate nell'area limitrofa al canale e dei finanziamenti pubblici destinati al canale stesso.

Emerge comunque che l'attività principale della società è rappresentata dalle funzioni affidate dal Comune di Pisa mentre le attività affidate dagli altri due soci appaiono residuali. Peraltro, per effetto della riforma operata dalla Legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), il ruolo della Provincia di Pisa rispetto alla società potrà modificarsi. In tale contesto potrà essere rivista, da parte dei soci, la misura della partecipazione azionaria da ciascuno detenuta.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La S.p.A. Navicelli di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 10.329,20 (pari allo 0,046% del capitale sociale) in Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.. Tale partecipazione, in quanto non detenibile dalla Navicelli di Pisa, deve essere da questa dismessa quanto prima. Allo scopo la Società è chiamata ad indire idonea procedura ad evidenza pubblica non oltre il 31 maggio 2015.

## Pisamo S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>1.300.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	1.300.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>1.287.000,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>99,000%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione mobilità e viabilità urbana (funzioni/servizi strumentali)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

Pisamo S.p.A. è la società cui sono affidate funzioni amministrative e servizi nel settore della mobilità e della viabilità.

### Misure di razionalizzazione

Pisamo S.p.A. è parte integrante della struttura tecnico-gestionale del Comune di Pisa; essa svolge attività fondamentali per l'attuazione dei programmi amministrativi e delle politiche inerenti la mobilità e la viabilità cittadina. Fra l'altro la società sta attualmente gestendo importanti progetti assistiti da finanziamenti pubblici esterni (fra cui il grande progetto People Mover) che sono di primaria rilevanza per lo sviluppo della città.

L'esternalizzazione di attività che ha riguardato Pisamo corrisponde a principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il mantenimento della partecipazione è dunque strategico ed indispensabile per l'Ente ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non sono applicabili alla società, mancandone i relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento si individuano le misure seguenti, da attuare entro l'anno 2015:

- approvazione di un nuovo Statuto sociale che contenga una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci, con la trasformazione in s.r.l. e l'introduzione del sindaco unico il luogo del collegio sindacale;
- valutazione, nell'ambito del contratto di servizio, dell'eventuale reinternalizzazione in capo al Comune delle funzioni di "ufficio caccia e pesca" in ragione non organicità con il settore della mobilità.

I risparmi conseguibili sono quelli immediatamente derivanti dalle misure sopra indicate; restano validi gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla società con separati atti.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

Pisamo S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Sviluppo Pisa S.r.l.. Quest'ultima è stata posta in liquidazione nel dicembre 2014. Non sussistono pertanto ulteriori misure di razionalizzazione da attivare.

La liquidazione sarà realizzata prioritariamente attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare, così come a suo tempo previsto dal progetto originario dell'operazione c.d. "Sesta Porta".



## Retiambiente S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>120.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	120.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>9.732,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>8,110%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani (servizio pubblico locale a rilevanza economica)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 50 del 24.11.2011

### Cenni

Retiambiente S.p.A. è la società a capitale interamente pubblico locale costituita propedeuticamente allo svolgimento della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti nell'ambito Toscana Costa e per la scelta del socio privato industriale. Tale gara, la cui competenza rientra nelle funzioni dell'Autorità di ambito Toscana Costa, è attualmente in corso di svolgimento.

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza che non consente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

### Misure di razionalizzazione della Società

Ai sensi della lett. c) del comma 611 della Legge 190/2014, la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti costituisce criterio per individuare una società come eliminabile. Retiambiente non ha dipendenti. Tuttavia, nel caso di specie, l'assenza di dipendenti è solo temporanea e destinata ad essere superata poiché la Società è stata appositamente costituita per gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa. La soppressione della società comprometterebbe il processo già avviato, la cui attuazione è necessaria in virtù di disposizioni normative nazionali e regionali e, in ultimo, della stessa Legge 190/2014, comma 609 e seguenti. Risulta pertanto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione.

Per quanto riguarda il "contenimento dei costi di funzionamento", precisato che, per il momento, l'argomento è scarsamente significativo in quanto la società attende di divenire operativa, è comunque utile ricordare che, con la prossima revisione dello Statuto sociale, propedeutica all'ingresso dei soci privati scelti con gara, dovranno essere opportunamente rafforzate le funzioni di controllo pubblico e le prerogative degli enti locali affidatari del servizio. In tale contesto il Comune di Pisa concorrerà alla definizione delle misure necessarie ad assicurare il contenimento dei costi.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società non ha partecipazioni.

## SAT – Società Aeroporto Toscano S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>16.269.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	7.135.652,70
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>1.374.697,50</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>8,450%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione aeroporto "G. Galilei" di Pisa
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Esclusa ex art. 3, comma 32-ter, L. 244/2007 in quanto società quotata nei mercati regolamentati

### Cenni

SAT S.p.A. è l'attuale società di gestione dell'Aeroporto "G. Galilei" di Pisa. Si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati nella quale il capitale pubblico è minoritario. L'assemblea dei soci, nella seduta del 10.02.2015, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Aeroporto di Firenze S.p.A. (AdF S.p.A.) in SAT S.p.A.; quest'ultima cambierà denominazione in Toscana Aeroporti S.p.A..

### Misure di razionalizzazione della Società

Mentre l'art. 3, comma 32-ter, della Legge 244/2007, escludeva le società quotate nei mercati regolamentati dall'obbligo di ricognizione dei presupposti per il mantenimento, la Legge 190/2014 non fa eccezioni in proposito.

L'art. 4 del D.M. 521 del 12 novembre 1997 (decreto attuativo dell'art. 10, comma 13, della Legge 537/1993) prevede che le società di gestione aeroportuale (qual è la SAT e quale sarà Toscana Aeroporti) siano partecipate, per almeno un quinto del capitale sociale, dai soci pubblici "interessati".

Il Consiglio Comunale di Pisa si è anche recentemente espresso in ordine al carattere strategico della SAT S.p.A. per lo sviluppo dello scalo aeroportuale cittadino e, più in generale, del sistema aeroportuale toscano, tenuto conto anche delle evidenti ricadute per lo sviluppo economico e turistico locale. La partecipazione azionaria è pertanto da ritenere indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Non sono applicabili alla società, mancandone i relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b) e d) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014. Per quanto riguarda la possibilità di aggregazione con altre società aventi oggetto analogo o simile, il progetto di integrazione con l'aeroporto di Firenze ha anticipato la prospettiva oggi posta dal Legislatore.

E' evidente che la partecipazione minoritaria detenuta dal Comune di Pisa, e quella altresì minoritaria detenuta dall'insieme dei soci pubblici, non è tale da determinare autonome decisioni in ordine a processi di razionalizzazione.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La partecipazione minoritaria detenuta dal Comune di Pisa, e quella altresì minoritaria detenuta dall'insieme dei soci pubblici di SAT, non è tale da determinare autonome decisioni in ordine a processi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette. Le attuali partecipazioni di SAT sono le seguenti:

- Alatoscana S.p.A.
- Consorzio Pisa Energia S.c.a.r.l.
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l. - in liquidazione
- Immobili A.O.U. Careggi S.p.A.
- Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.
- Jet Fuel Co. S.r.l.
- Montecatini Congressi S.c.a.r.l. - in liquidazione
- Scuola Aeroportuale O.n.l.u.s.
- Tirreno Brennero S.r.l. - in liquidazione

## S.E.PI. – Società Entrate Pisa S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>2.585.000,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	2.585.000,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>2.486.500,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>96,190%</b>
Attività svolta (sintesi)	Gestione e riscossione delle entrate locali (funzioni/servizi strumentali)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

A partire dal 2005 la Società svolge funzioni amministrative e servizi strumentali riguardanti la gestione e la riscossione di entrate tributarie ed extratributarie degli enti soci.

### Misure di razionalizzazione della Società

S.E.PI. S.p.A. è parte integrante della struttura tecnico-gestionale del Comune di Pisa; essa svolge attività fondamentali per l'attuazione dei programmi amministrativi e delle politiche tributarie e tariffarie del Comune, ivi incluso il contrasto all'evasione e all'elusione. L'esternalizzazione di attività che ha riguardato S.E.PI. corrisponde a principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Le funzioni affidate alla società sono essenziali e strategiche per il Comune nell'attuale contesto di finanza pubblica, stanti soprattutto i positivi risultati conseguiti nella riscossione a partire dal 2005. Il mantenimento della partecipazione è indispensabile rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Non sono applicabili alla società i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento, in aggiunta a quelli già previsti e delineati con altri atti, si individuano le misure seguenti, da attuare entro l'anno 2015:

- approvazione di un nuovo Statuto sociale che contenga una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci, con la trasformazione in s.r.l. e l'introduzione del sindaco unico quale possibile alternativa al collegio sindacale.

Restano validi gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla società con separati atti, anche volti all'efficientamento.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La Società detiene il 100% del capitale di SEPI Service S.r.l.. L'Assemblea dei soci di S.E.PI., nella seduta del 24.02.2015, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SEPI Service in S.E.PI.; tale progetto necessita di essere portato a compimento entro il più breve termine.

Non sussistono ulteriori misure di razionalizzazione da attivare.

## Toscana Energia S.p.A.

Capitale sociale complessivo (€)	<b>146.214.387,00</b>
- di cui soci pubblici (€)	75.051.517,00
Valore nominale della partecipazione (€)	<b>6.131.017,00</b>
Valore percentuale della partecipazione	<b>4,193%</b>
Attività svolta (sintesi)	Servizio di distribuzione del gas naturale (servizio pubblico locale a rilevanza economica)
Ricognizione presupposti per mantenimento partecipazione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007	Delibera del C.C. n. 80 del 22.12.2010

### Cenni

La società gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale. Vigé un patto parasociale fra i soci pubblici, sottoscritto il 30.12.2013 e con durata fino al 30.12.2016.

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di minoranza che non consente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

### Misure di razionalizzazione

Considerata la natura e rilevanza del servizio gestito dalla società e la partecipazione maggioritaria detenuta dall'insieme dei soci pubblici, considerato altresì che i soci pubblici sono legati da un apposito patto parasociale la cui presidenza è attribuita al Sindaco di Pisa, e tenuto conto delle politiche che riguardano il settore, il mantenimento della partecipazione è indispensabile per l'Ente.

Non sono applicabili alla società, mancandone i relativi presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b), e c) del comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

L'aggregazione delle società di gestione del servizio di distribuzione del gas a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM) ha già avuto luogo; potranno comunque essere valutati eventuali ulteriori processi di aggregazione societaria.

La partecipazione minoritaria detenuta dal Comune di Pisa non è tale da consentire autonome decisioni in ordine a processi di razionalizzazione. Questi potranno essere concertati prioritariamente fra i soci pubblici secondo i criteri posti dalla Legge 190/2014 e gli indirizzi già adottati in tal senso.

### Misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La partecipazione minoritaria detenuta dal Comune di Pisa non è tale da consentire autonome decisioni in ordine alle partecipazioni indirette. Gli interventi da attuare potranno essere concordati prioritariamente fra i soci pubblici. Il Comune di Pisa opererà al fine di addivenire alla dismissione di tutte le partecipazioni non strettamente indispensabili o comunque rientranti nei criteri di cui all'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014. Le attuali partecipazioni sono le seguenti:

- Agestel S.r.l.
- Gesam S.p.A.
- Ti-Forma S.r.l.
- Toscana Energia Green S.p.A.
- Toscogen S.p.A. - in liquidazione
- Valdarno S.r.l. - in liquidazione

## Società già in fase di liquidazione

Il Comune detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società per le quali è attualmente in corso la procedura liquidatoria:

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (CPT)
- Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. (CPR)
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l. (CTAP)
- Gea Reti S.r.l.
- Gea Servizi per l'ambiente S.p.A.
- Valdarno S.r.l.

Per tali società risulta superata nei fatti la decisione in ordine alla dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014.

Peraltro la fase liquidatoria minimizza di per sé i costi di funzionamento delle società interessate. E' tuttavia opportuno contenere, per quanto possibile e conveniente, i tempi delle liquidazioni.

Un caso a parte è rappresentato dalla liquidazione di Gea Servizi per l'ambiente S.p.A. che detiene azioni di Acque S.p.A. (attuale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento). Nel corso del processo di liquidazione le azioni di Acque potranno essere assegnate in riparto ai comuni soci di Gea (Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) che le potranno acquisire e detenere rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, in quanto azioni di una società di gestione di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Peraltro la partecipazione pubblica diretta dei comuni al capitale sociale di Acque S.p.A. è da ritenersi elemento strategico ed indispensabile per le politiche e per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Si porrà quindi la questione della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla stessa Acque S.p.A., da valutare e definire congiuntamente dai soci pubblici sulla base dei criteri di cui al comma 611 dell'unico articolo della Legge 190/2014, che riguardano le società seguenti:

- Acquaser S.r.l.
- Acque Industriali S.r.l. - unipersonale
- Acque Servizi S.r.l. - unipersonale
- Ingegnerie Toscane S.r.l.
- Le Soluzioni S.c.a.r.l.
- Ti-Forma S.c.a.r.l.



**RELAZIONE TECNICA**  
**al Piano operativo di razionalizzazione delle società e**  
**delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**  
(art. 1, commi 611-614, Legge 190/2014)

**1. Gli interventi di razionalizzazione avviati a partire dal 2010**

Mentre negli anni Novanta l'ordinamento interno consentiva la costituzione di società partecipate dagli enti locali senza limitazioni stringenti rispetto all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati ed alla possibilità di affidamento diretto di servizi, in tempi più recenti il Legislatore, anche uniformandosi alla disciplina comunitaria, ha progressivamente ristretto l'ambito delle partecipazioni locali.

Contemporaneamente sono stati estesi alle società partecipate alcuni dei vincoli di finanza pubblica vigenti per gli enti locali soci: applicazione delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplina e limiti in materia di personale e di incarichi, limiti alla composizione degli organi societari, limiti ai compensi degli amministratori, norme sulla pubblicità e la trasparenza, e così via.

Non a caso in dottrina si parla ormai di una vera e propria limitazione soggettiva della capacità di agire degli enti locali in materia societaria, codificata nell'ordinamento interno dall'art. 3, commi 27-29, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ma teleologicamente riconducibile ai principi dell'ordinamento comunitario in tema di concorrenza e di mercato.

Sotto il profilo normativo, la partecipazione di un ente locale ad una società di capitali deve rispettare le condizioni previste dell'art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007 che testualmente recita:

*27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

*28. L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti.*

*29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.*

L'obbligo previsto dal comma 29 di verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente e, in caso di esito negativo, di avviare le relative dismissioni, fu prorogato al 31 dicembre 2010.

Il Consiglio Comunale effettuò la prescritta ricognizione con Deliberazione n. 80 del 22.12.2010.

Dall'atto deliberativo risulta che, al termine dell'esercizio 2010, il Comune possedeva partecipazioni dirette in 25 società di capitali. Rispetto a queste:

- per 9 società fu autorizzato il mantenimento della partecipazione;



- per altre 10 società fu autorizzato il mantenimento della partecipazione *"con riserva futura"* avendo rilevato la sussistenza di situazioni contingenti per le quali eventuali decisioni di dismissione dipendevano da processi di ottimizzazione o razionalizzazione;
- per ulteriori 4 società fu approvata la dismissione della partecipazione;
- infine, per 2 società (Banco Popolare S.c.p.a. e SAT S.p.a.) veniva dato atto che, essendo quotate sui mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 3, comma 32-ter, della Legge 244/2007, erano escluse dall'applicazione del comma 27 dell'articolo medesimo.

L'esito della ricognizione fu dunque il seguente:

Società	Decisione ex art. 3, c. 27, L. 244/2007 (Delibera C.C. 80/2010)
APES ScpA	Mantenimento
FARMACIE COMUNALI PISA SpA	Mantenimento
GEA PATRIMONIO SpA	Mantenimento
GEA RETI Srl	Mantenimento
GEOFOR PATRIMONIO SpA	Mantenimento
NAVICELLI DI PISA SpA	Mantenimento
PISAMO SpA	Mantenimento
SEPI SpA	Mantenimento
TOSCANA ENERGIA SpA	Mantenimento
AEP Srl	Mantenimento con riserva futura
ALFEA SpA	Mantenimento con riserva futura
BANCA POPOLARE ETICA Scrl	Mantenimento con riserva futura
CONSORZIO PISA RICERCHE Scrl	Mantenimento con riserva futura
ECOFOR SERVICE SpA	Mantenimento con riserva futura
GEOFOR SpA	Mantenimento con riserva futura
VALDARNO Srl	Mantenimento con riserva futura
CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Scrl	Mantenimento con riserva futura
CPT SpA	Mantenimento con riserva futura
INTERPORTO TOSCANO "A.VESPUCCI" SpA	Mantenimento con riserva futura
FIDI TOSCANA SpA	Dismissione
GEA SpA	Dismissione
OSPEDALETTO SERVIZI Soc. coop.	Dismissione
PISA CONGRESSI Srl	Dismissione
BANCO POPOLARE ScpA	Quotata sui mercati regolamentati
SAT SpA	Quotata sui mercati regolamentati

In merito alla Delibera consiliare n. 80/2010, la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, ebbe modo di esprimersi con la propria Delibera n. 180/2011 (approvazione della relazione ad oggetto: *"Comune di Pisa – Verifica delle misure correttive adottate a seguito del referto sulla sana gestione finanziaria approvato con delibera n. 4/2010"*); la Corte, in relazione agli organismi partecipati mantenuti con riserva, invitò *"l'Ente a procedere in tempi ragionevolmente celeri in ordine al mantenimento o all'eventuale dismissione degli stessi, nel rispetto del disposto normativo e dei vincoli temporali dallo stesso imposti."*

In effetti il Comune, anche alla luce di un più definito quadro dottrinale e giurisprudenziale sulla materia, ha successivamente aggiornato le decisioni assunte con la Delibera consiliare n. 80/2010, adottando i seguenti atti:

- la Deliberazione del C.C. n. 27 del 14.07.2011 (dismissione della partecipazione in Gea Reti S.r.l.);
- la Deliberazione del C.C. n. 11 del 29.03.2012 (dismissione della partecipazione nel Consorzio Turistico Area Pisana S.c.r.l.);
- la Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012 (dismissione delle partecipazioni in Alfea S.p.A., Banca Popolare Etica S. coop. r.l., Banco Popolare Soc. coop. p.a., Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l., Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.);
- la Deliberazione del C.C. n. 82 del 19.12.2013 (dismissione delle partecipazioni in Ecofor Service S.p.A. e in Valdarno S.r.l.).



Inoltre, nello stesso periodo, il Comune, nell'ottica di riorganizzare alcuni servizi pubblici locali in ambito sovra provinciale, ha assunto decisioni in materia di partecipazioni societarie attraverso i seguenti ulteriori atti:

- la Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.11.2011 con la quale è stata approvata l'adesione al processo di costituzione di una società mista (Retiambiente S.p.A.) per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" con conseguente necessità di dismissione della partecipazione in Geofor S.p.A.;
- la Deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2012 con la quale è stato approvato il progetto di riordino delle società di gestione del trasporto pubblico locale su gomma mediante conferimenti in CTT Nord S.r.l. e lo scioglimento di CPT S.p.A..

Nelle tabelle seguenti è riportato il raffronto fra lo stato delle partecipazioni dirette alla fine dell'anno 2010 e quello all'inizio dell'anno corrente, indicando le relative variazioni.

**Partecipazioni detenute dal Comune di Pisa – Raffronto anni 2010 e 2015**

N°	Denominazione Società	Al 31.12.2010	Al 01.01.2015
Società partecipate		Partecipazione:	Partecipazione:
1	Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. (AEP)	Mantenuta	Mantenuta
2	Alfea Società pisana per le corse dei cavalli S.p.A.	Mantenuta	Cessata
3	Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. (APES)	Mantenuta	Mantenuta
4	Banca Popolare Etica Soc. coop. p.a.	Mantenuta	Cessata
5	Banco Popolare Soc. coop. p.a. (BPL)	Mantenuta	Cessata
6	Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. (CPT)	Mantenuta	In liquidazione
7	Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. (CPR)	Mantenuta	In liquidazione
8	Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l. (CTAP)	Mantenuta	In liquidazione
9	CTT Nord S.r.l.	--	Mantenuta
10	Ecofor Service S.p.A.	Mantenuta	Cessata
11	Farmacie Comunali Pisa S.p.A.	Mantenuta	Mantenuta
12	Fidi Toscana S.p.A.	Da dismettere	Cessata
13	Gea Patrimonio S.r.l.	Mantenuta	Da fondere
14	Gea Reti S.r.l.	Mantenuta	In liquidazione
15	Gea Servizi per l'ambiente S.p.A.	Da dismettere	In liquidazione
16	Geofor Patrimonio S.p.A.	Mantenuta	Mantenuta
17	Geofor S.p.A.	Mantenuta	Da dismettere
18	Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	Mantenuta	Cessata
19	Navicelli di Pisa S.p.A.	Mantenuta	Mantenuta
20	Ospedaletto Servizi Soc. coop. r.l.	Da dismettere	Cessata
21	Pisa Congressi S.r.l.	Da dismettere	Cessata
22	Pisamo S.p.A.	Mantenuta	Mantenuta
23	Retiambiente S.p.A.	--	Mantenuta
24	Società Aeroporto Toscano "G. Galilei" S.p.A. (SAT)	Mantenuta	Mantenuta
25	Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI.)	Mantenuta	Mantenuta
26	Toscana Energia S.p.A.	Mantenuta	Mantenuta
27	Valdarno S.r.l.	Mantenuta	In liquidazione





## Sintesi delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa – Raffronto anni 2010-2015

Partecipazioni	Al 31.12.2010	Al 01.01.2015	Variazioni
<b>Società partecipate</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>-6</b>
di cui da mantenere	21	11	-10
di cui da dismettere	4	2	-2
di cui in liquidazione	0	6	+6

**2. La situazione attuale**

Ad oggi, le società delle quali il Comune detiene direttamente partecipazioni e per le quali non sono in corso procedure di liquidazione sono le seguenti:

N°	Denominazione Società	% Part.	Tipologia
1	Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. (AEP)	29,280%	Partecipata
2	Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. (APES)	38,700%	Partecipata
3	CTT Nord S.r.l.	9,276%	Partecipata
4	Farmacie Comunali Pisa S.p.A.	97,500%	Controllata
5	Gea Patrimonio S.r.l.	62,356%	Controllata
6	Geofor Patrimonio S.p.A.	52,059%	Controllata
7	Geofor S.p.A.	31,021%	Partecipata
8	Navicelli di Pisa S.p.A.	33,333%	Partecipata
9	Pisamo S.p.A.	99,000%	Controllata
10	Retiambiente S.p.A.	8,110%	Partecipata
11	Società Aeroporto Toscana "G. Galilei" S.p.A. (SAT)	8,450%	Partecipata
12	Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI.)	96,190%	Controllata
13	Toscana Energia S.p.A.	4,193%	Partecipata

E' utile ricordare che per Gea Patrimonio S.r.l. è già stata prevista la fusione per incorporazione in Geofor Patrimonio S.p.A. e che, rispetto a Geofor S.p.A., occorre procedere alla dismissione della partecipazione parallelamente allo sviluppo della procedura di gara indetta dall'Autorità ATO "Toscana Costa" per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le società partecipate direttamente, per le quali sono in fase di svolgimento procedure di liquidazione, sono le seguenti:

N°	Società in fase di liquidazione
1	Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (CPT)
2	Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l. (CPR)
3	Consorzio Turistico Area Pisana S.c.r.l. (CTAP)
4	Gea Reti S.r.l.
5	Gea Servizi per l'ambiente S.p.A.
6	Valdarno S.r.l.



Sono inoltre in corso di valutazione i valori delle partecipazioni in Alfea S.p.A., Ecofor Service S.p.A. e Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A., cessate al 31 dicembre 2014 per effetto dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, ai fini della liquidazione al Comune entro il 31 dicembre 2015.

### 3. Il Piano operativo previsto dall'art. 1, comma 611 e ss., della Legge 190/2014

L'art. 1 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, aveva stabilito che il Commissario straordinario per la spesa pubblica predisponesse *"[...] un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali"* (comunemente indicato come Piano Cottarelli) da rendere *"operativo e vincolante per gli enti locali [...] nel disegno di legge di stabilità per il 2015"*.

Senza fare riferimento alla suddetta previsione, l'art. 1, commi 611 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto misure finalizzate alla razionalizzazione delle *"società"* e delle *"partecipazioni societarie"* possedute dagli enti locali. Il tenore letterale della norma porta ad escludere che organismi diversi dalle società (e partecipazioni non societarie) siano interessati dalle misure in questione. D'altra parte occorre considerare che il Legislatore, quando ha ritenuto di intervenire per ridurre il numero degli organismi gestionali o per incrementarne l'efficienza, lo ha fatto enucleando puntualmente i destinatari delle relative norme così come è avvenuto, ad esempio, con la legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013).

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 premette espressamente che restano ferme le disposizioni di cui:

- all'art. 3, commi 27-29, della Legge 244/2007: limiti di natura qualitativa alla costituzione e alla detenzione di partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni;
- all'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013: cessazione, alla data del 31.12.2014, delle partecipazioni per le quali è stata rilevata la mancanza dei presupposti per il mantenimento.

La norma, finalizzata ad *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, prevede l'obbligo di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il comma 612 prevede che il Sindaco approvi, entro il 31 marzo 2015, un *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* comprendente *"le modalità, i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,*



*è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale".*

La stessa disposizione prevede che il Sindaco approvi, entro il 31 marzo 2016, *"una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale"*.

E' da notare come il Legislatore abbia individuato nell'organo di vertice dell'amministrazione il soggetto competente a definire ed approvare il piano di razionalizzazione piuttosto che riferirsi all'organo consiliare, titolare delle funzioni generali di indirizzo e di controllo in materia di partecipazioni ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

La norma recata dalla legge di stabilità 2015, in effetti, si mantiene nel solco già tracciato da disposizioni precedenti in relazione alle quali il Comune ha preso decisioni importanti ed assunto indirizzi specifici in più occasioni.

Allo stato attuale, la redazione del Piano operativo di razionalizzazione può quindi consistere nella valutazione delle nuove condizioni che la legge di stabilità 2015 individua per il mantenimento di quelle partecipazioni societarie che hanno già superato il vaglio di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007.

Le verifiche finora condotte in ordine ai requisiti per il mantenimento vanno dunque integrate alla luce dei cinque "criteri" di razionalizzazione elencati dal comma 611.

Fra questi, prima di ogni altro, si pone il criterio della lettera a): eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

E' utile ricordare che – come osservato dalla Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Veneto, con la Delibera n. 5/2009 – il comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007 già prevedeva come *condizio sine qua non* per la detenzione o l'acquisizione di partecipazioni non solo la semplice "strumentalità" richiesta dal D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) bensì che la società esercitasse attività *"strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali"* dell'amministrazione pubblica; era invece sempre ammessa la partecipazione in società dedicate alla produzione di servizi di interesse generale attinenti al livello di competenza dell'ente socio. In proposito è necessario ricordare che, per "servizi di interesse generale", secondo la terminologia utilizzata in ambito comunitario, si devono essenzialmente intendere i servizi pubblici locali di rilevanza economica (Corte Costituzionale, Sentenza 325/2010).

La legge di stabilità 2015, invece, non distingue fra società strumentali e società di gestione dei servizi pubblici locali, dovendosi quindi ritenere che la condizione dell'indispensabilità di cui alla lettera a) del comma 611 sia riferita a qualsiasi partecipazione, comunque detenuta.

Dunque, lo strumento privatistico continua ad essere ammesso dal Legislatore ma soltanto quando *"indispensabile"*. Si tratta di situazioni nelle quali il socio pubblico non ha la possibilità di perseguire l'interesse generale in altro modo. A titolo meramente esemplificativo può trattarsi dei casi in cui l'attività svolta dalla società non è ottenibile in altro modo oppure non è ottenibile dal "mercato" ovvero non può essere ottenuta mediante altra società a seguito di processi di accorpamento.

La legge non chiarisce se, per una data società, l'indispensabilità in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali vada valutata con riferimento all'esistenza in assoluto di alternative possibili od anche considerando, sotto il profilo dell'economicità e dell'efficacia (principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1 della Legge 241/1990), se le alternative esistenti si presentino o meno peggiorative rispetto all'utilizzo dello strumento societario.

In ogni caso, il criterio di cui alla lettera a) del comma 611 (indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali) va verificato congiuntamente ai criteri di cui alle lettere b) e c).

Infatti, sono comunque da sopprimere le società di cui alla lettera b): composte da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, e quelle di cui alla lettera c): società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti strumentali.



Inoltre, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica la lettera d) prevede la possibilità di aggregare le società di gestione.

Si tratta dunque di aggiornare il sistema delle partecipazioni societarie in modo da evitare l'esistenza di società non produttive, la proliferazione di società con oggetto analogo nonché di realizzare economie di scala con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali.

In via residuale, la lettera e) prevede, per tutte le società, interventi di contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi e delle strutture aziendali. E' evidente che si tratta di un tema la cui declinazione è ampia e necessariamente rimessa alla valutazione puntuale dei soci in ordine ai singoli casi concreti.

Per quanto riguarda la remunerazione dei membri degli organi amministrativi giova ricordare che gli artt. 4-5 del D.L. 95/2012, come modificati dal D.L. 90/2014, stabiliscono che dal 1 gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società interamente pubbliche non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

In genere, per la valutazione delle misure di contenimento dei costi da attuare rispetto alle società partecipate dal Comune di Pisa, pare scontato fare riferimento agli atti di indirizzo già approvati ed alle rilevazioni effettuate in sede di controllo ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, alle quali si aggiunge l'eventuale revisione dei contratti di servizio in base alle esigenze valutate dalle Direzioni competenti alla gestione.

Per quanto riguarda gli atti di indirizzo, si ricordano:

- la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 ad oggetto "*Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate*";
- la Deliberazione della G.C. n. 146 del 21.10.2014 ad oggetto "*Art. 1, comma 564, Legge 147/2013 e art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008 – Atto di indirizzo in materia di personale delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa e delle società in house*";
- la Deliberazione della G.C. n. 193 del 30.12.2014 con la quale sono stati approvati indirizzi specifici finalizzati, in particolare, alla razionalizzazione ed alla dismissione delle partecipazioni indirettamente detenute.

L'atto di indirizzo approvato con Deliberazione consiliare n. 56/2013 in particolare recita:

*Ferma restando la necessità di procedere alla dismissione delle partecipazioni societarie prive dei requisiti legali per il mantenimento, dovrà essere valutata l'opportunità di dismettere quelle partecipazioni che non siano valutate strategiche e/o che comportino immobilizzazioni finanziarie nel capitale di rischio non compatibili con il fabbisogno di risorse dell'Ente necessario all'attuazione delle politiche di sviluppo.*

*Il mantenimento delle società, con particolare riferimento a quelle strumentali, è inoltre subordinato alla permanenza di condizioni di economicità ed efficacia dell'opzione societaria rispetto a quella della gestione diretta da parte dell'Ente, da verificarsi periodicamente sulla base dei contratti di servizio e dei costi e ricavi connessi alle funzioni ed ai servizi affidati.*

*Definito il perimetro delle partecipazioni da mantenere, le rispettive società vanno sottoposte ad interventi di razionalizzazione, in linea con quelli finora attuati, al fine di assicurare che le stesse concorrano, parimenti all'Ente socio, al conseguimento degli obiettivi di risparmio, di efficienza e di riduzione dell'indebitamento previsti dalle norme di finanza pubblica, nonché al rispetto dei vincoli di bilancio.*

*A tal fine, si individuano i seguenti criteri generali di razionalizzazione:*

- *compartecipazione delle società, compatibilmente con la rispettiva natura, oggetto e compagine sociale, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dell'Ente socio (contenimento del debito, contenimento della spesa di personale, razionalizzazione delle*



- dotazioni strumentali e degli spazi, dismissione dei beni patrimoniali non strumentali, efficientamento dei processi, etc.);*
- *fermo restando il principio della proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali sancito dall'art. 113 del TUEL, è comunque opportuno operare per contenere/ridurre il livello di patrimonializzazione delle società partecipate, anche conservando in capo all'Ente la proprietà dei patrimoni immobiliari destinati;*
  - *revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell'ottica di una puntuale delimitazione dell'oggetto sociale, dell'introduzione della figura dell'amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell'adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni; per le società diverse dalle strumentali le revisioni statutarie tenderanno altresì, ove possibile, all'eliminazione degli eventuali vincoli alla circolazione delle partecipazioni detenute dal Comune;*
  - *revisione dei contratti di servizio, previa ricognizione dell'economicità degli affidamenti delle singole attività, anche finalizzata al rafforzamento ed alla standardizzazione delle procedure di controllo della gestione;*
  - *espletamento di procedure uniche, per quanto possibile, per l'affidamento accentrato a singoli soggetti aggiudicatari dei servizi amministrativi e di supporto delle società controllate (es. contabilità, gestione del personale, informatizzazione, gestione della qualità, gare e contratti, gestione del contenzioso, controllo di gestione, etc.), al fine di ottenere economie di scala, di uniformare i processi interni e la documentazione, nonché di implementare in modo univoco il sistema informativo, di monitoraggio e di rendicontazione nei confronti del comune.*

Si ricorda infine che il comma 613 della Legge 190/2014 precisa che gli atti di scioglimento o di dismissione di società o partecipazioni acquisite per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dal Codice Civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono l'abrogazione o modifica delle previsione normativa originaria.

Il comma 614 stabilisce altresì che per l'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano i commi da 563 a 568 ed il comma 568-ter dell'articolo unico della Legge 147/2013, in materia di mobilità del personale delle società cessanti, nonché il comma 568-bis che introduce un regime fiscale agevolato per le procedure di liquidazione delle società a partecipazione pubblica di controllo, diretta o indiretta, deliberate entro il 31 dicembre 2015 (termine appositamente prorogato di un anno dal comma 616 della legge di stabilità 2015).

Pisa, 16 marzo 2015

IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Sassetti